Legge applicabile	Nuovo
OPP 3:	OPP 3:
Ingresso	Ingresso
visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 ¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908 ² sul contratto d'assicurazione,	visto l'articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 ¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908 ² sul contratto d'assicurazione,
Art. 7 Absatz 1	Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva
¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:	¹ I salariati e gli indipendenti possono <i>versare contributi</i> a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:
	Art. 7a (nuovo) Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto
	¹ I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, oltre ai contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1, anche contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:
	a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato l'importo massimo dei contributi ammissibile nel loro caso;
	b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1; e
	c. nell'anno in cui è effettuato il riscatto (anno del riscatto) versano la totalità del contributo ammesso nel loro caso secondo l'articolo 7 capoverso 1.
	² Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non

possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.
³ Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.
⁴ Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti. ⁵ Per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.
Art. 7b (nuovo) Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto
 ¹ Il titolare della previdenza deve presentare una richiesta di riscatto all'istituto della previdenza individuale vincolata fornendo per scritto le indicazioni seguenti: a. importo del riscatto richiesto; b. anni per i quali si intende compensare lacune contributive e importi da compensare; c. importi dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento.
 ² Nella richiesta deve confermare di: a. aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'importo del contributo; b. non aver ancora effettuato alcun riscatto per gli anni in cui intende compensare lacune contributive; c. non aver ancora riscosso alcuna prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.
³ Se le condizioni di cui all'articolo 7 <i>a</i> sono soddisfatte, l'istituto della previdenza individuale vincolata accetta il versamento dei contributi a titolo di riscatto.

Art. 8 Obbligo d'attestazione	capoverso 2 (nuovo) ² In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche le indicazioni di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.
	Titolo prima dell'art. 8a: Sezione 2a: Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali
	 Art. 8a (nuovo) Indicazione e conservazione dei dati previdenziali ¹Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare: a. l'importo dei contributi versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento; b. l'importo dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l'importo delle lacune contributive compensate con i riscatti; c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1. ² Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dal termine del rapporto di previdenza.
	 Art. 8b (nuovo) Comunicazione dei dati previdenziali In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b, l'istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l'importo annuo: a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l'articolo 7 capoverso 1; e

b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando l'importo delle lacune contributive compensate con i medesimi.
Disposizione transitoria della modifica del ¹ Le lacune contributive secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a sorte prima dell'entrata in vigore della modifica del non possono essere compensate con un riscatto.